



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2018

"UNITÀ E INDIVISIBILITÀ DELLA REPUBBLICA"

Piazza della Vittoria, la memoria nazionale e l'art. 9 della Costituzione italiana

di ALESSANDRO LAURO

**PIAZZA DELLA VITTORIA,
LA MEMORIA NAZIONALE E L'ART. 9 COST.**

di *Alessandro Lauro*
Allievo borsista
Università degli Studi di Firenze
Seminario di Studi e Ricerche parlamentari «S. Tosi»

ABSTRACT

ITA

Il saggio s'interroga sul rapporto fra memoria storica e Costituzione. Il punto di partenza della riflessione è Piazza della Vittoria di Brescia: la possibilità che una statua inneggiante ai valori del fascismo potesse riprendere il suo posto all'interno della piazza ha suscitato grandi polemiche. In un primo momento si cerca di ricostruire il fondamento di una tutela costituzionale di questa memoria storica nell'art. 9 della Costituzione. In un secondo momento si riflette sulla memoria di un periodo specifico della storia italiana, ossia il ventennio fascista, alla luce del rapporto fra esigenza di preservazione della memoria storica, anche nelle sue tracce concrete (art. 9 Cost.), e tutela dell'ordinamento democratico da tentativi revanscisti di ispirazione fascista (XII disposizione transitoria). Questa dialettica è poi riportata all'attualità rispetto alle previsioni contenute nella proposta di legge "Fiano", diretta a sanzionare penalmente talune condotte legate all'esaltazione del passato fascista.

EN

The essay deals with the relation between historical memory and the Constitution. The starting point is the "Victory Square" - build during the fascist regime - in the town of Brescia. The possibility that a statue of this period (representing the fascist values) could return to the center of the square has created lots of polemics. In the first part, the reflection aims to find a basis for a constitutional protection of memory, iden-

tified in article 9 of the Italian Constitution. Secondly, the essay focuses on the memory of a really particular moment of the Italian history: the fascist “*Ventennio*”. This reflection will be carried out analyzing the relation between two constitutional exigencies: the historical memory’s conservation (article 9) and the democracy’s preservation from reactions inspired by fascism nostalgia (XII final disposition). At the end, this dialectic is actualized with regard to the parliamentary bill that would want to prosecute some conducts linked to fascism’s exaltation (“*Proposta Fiano*”).

PIAZZA DELLA VITTORIA, LA MEMORIA NAZIONALE E L'ART. 9 COST.

di *Alessandro Lauro*

SOMMARIO: 1. *L'inizio: una piccola storia locale*; 2. *Spunti meta-giuridici: la memoria collettiva*; 3. *Memoria collettiva e Costituzione*; 4. *La memoria storica, fondamento di una nazione*; 5. *L'art. 9 Cost. e la salvaguardia della memoria: a) i beni culturali, portatori di memoria; b) la memoria, un bene in sé*; 6. *Salvaguardare la memoria...ma di cosa?*; 7. *La "memoria costituzionale" ed il periodo fascista, fra art. 9 e XII disposizione transitoria*; 8. *Conservare la memoria del passato e vegliare sul presente per garantire il futuro di un ordinamento democratico: un difficile bilanciamento di interessi e valori attorno alla proposta di legge "Fiano"*; 9. *In conclusione, tornando a Piazza della Vittoria.*

*«Una d'arme, di lingua, d'altare,
di memorie, di sangue e di cor».*

A. MANZONI, *Marzo 1821*

1. L'inizio: una piccola storia locale

Nel centro di Brescia, a fianco di Piazza della Loggia, elegante sede rinascimentale del governo comunale e teatro dei tristi eventi del 28 maggio 1974, si trova un'altra piazza, dalle linee regolari e geometriche, dominata dal colore del marmo levigato di cui sono ricoperti gli alti edifici che le fanno da cornice.

Il suo nome, Piazza della Vittoria – unito all'architettura razionalista che la contraddistingue e lo storico Caffè Impero inserito nei suoi porticati – evoca in maniera chiarissima il periodo storico in cui è stata realizzata.

Il basamento vuoto, inserito nella parte più occidentale della piazza, altrettanto prepotentemente ricorda come quel passato costituisca una ferita immanente del nostro Paese. Su quel piedistallo avrebbe dovuto tornare un'imponente scultura in marmo di Carrara, opera di

Arturo Dazzi e conosciuta generalmente dai Bresciani come *Bigio*, il cui titolo originale suonava però “*Era fascista*”, nome che pare esserle stato affibbiato dallo stesso Mussolini, presente alla sua installazione nel novembre del 1932.

Tredici anni dopo, con la Liberazione, la statua venne deposta, senza essere distrutta, e “archiviata” in un magazzino comunale. Nel 2011 per iniziativa della giunta di centrodestra – alla guida della città fino al 2013 – si ricreò il basamento, nell’ottica di riportare il *Bigio* alla sua originaria collocazione.

A seguito di un’aspra dialettica cittadina, il progetto – complice anche l’avvicendamento politico alla guida della città – è stato accantonato, lasciando il basamento vuoto.

Questo piccolo scorcio di storia locale, in realtà, testimonia di una situazione ben più diffusa: la società italiana è da sempre faticosamente in lotta con il suo passato, che ciclicamente torna a scuotere le coscienze.

Di recente, due grandi dibattiti – strettamente connessi al rapporto del popolo italiano con il fascismo – sono tornati alla ribalta.

Il primo è stato scatenato da un articolo del *New Yorker*¹, che si domandava come mai in Italia esistessero ancora così tanti monumenti del Ventennio², senza che si fosse proceduto ad una *tabula rasa*. Qualche mese dopo l’argomento ha occupato anche le pagine del quotidiano francese *Le Monde*³.

Il secondo ha trovato la sua scintilla nella proposta di legge Fiano⁴, concernente la penalizzazione di talune condotte, diverse e ulteriori

¹ R. BEN-GHIAT, *Why are so many fascist monuments still standing in Italy?*, in *The New Yorker*, 5 ottobre 2017. In risposta a questo articolo si veda la critica di F. IRACE, *Il populismo giornalistico che ignora i capolavori dell’architettura fascista*, in *Il sole 24 ore*, 9 ottobre 2017, nonché l’ironica provocazione di E. GENTILE, *Demoliamo i monumenti fascisti per creare lavoro: se ascoltassimo il New Yorker...*, in *Il sole 24 ore*, 10 ottobre 2017.

² D’altronde la propaganda del regime trovava nelle espressioni artistiche un formidabile vettore dei suoi principi ideologici: lo stesso Mussolini scrisse nella voce *Fascismo* dell’Enciclopedia Treccani che esso «non è soltanto datore di leggi e fondatore di istituti, ma educatore e promotore di vita spirituale» (La frase si legge in S. CASSESE, *Lo Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 51).

³ M. NASI, *L’Italie embarrassée par son patrimoine architectural fasciste*, in *Le Monde*, 2 marzo 2018.

⁴ Si tratta della proposta di legge C3343, del 2 ottobre 2015, introduttore il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. L’approvazione della Camera in prima lettura è giunta il 12 settembre 2017. Al momento in cui si scrive (dicembre 2017) la proposta è all’attenzione della Commissione Giustizia del Senato.

rispetto a quelle già punibili in forza delle leggi “Scelba” (legge 20 giugno 1952 n. 635, attuativa della XII disp. trans.) e “Mancino” (legge 25 giugno 1993, n. 205 in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa) associabili ad una nostalgia dell’esperienza totalitaria, in un periodo in cui pare che forze considerate di estrema destra stiano riacquistando un certo consenso, anche elettorale.

È chiaro che le due questioni non sono identiche: l’una ha (per il momento) una dimensione culturale, meramente speculativa. L’altra, invece, ha una sua caratterizzazione tutta giuridica e, anzi, si inserisce nell’ambito dell’ordinamento forse più delicato, ossia quello penale, dove si intrecciano in maniera indissolubile (dis)valori culturali, tutela della libertà personale del singolo ed esigenze di protezione della collettività⁵.

Esiste però un comune denominatore: la tendenza (che, forse banalizzando, potrebbe dirsi *politically correct*) alla rimozione di un passato ritenuto ingombrante, la *damnatio memoriae* di una fase storica che non può essere vantata sulla scena internazionale⁶. E questa *damnatio* comporta che siano repressi i segni e i simboli che richiamano quella storia, cancellate le tracce che quel passato evocano, come se l’esistenza di una nazione possa venire rifondata su un nuovo presente, iconoclasticamente depurato da tutto ciò che di sconveniente l’ha preceduto.

Senza alcuna pretesa di esaustività rispetto ad un tema che abbraccia un ampio spettro di discipline, questo scritto vuole semplicemente interrogarsi sulla possibilità che la memoria del passato – anche di quello scomodo – costituisca un valore costituzionale, suscettibile di iscriversi nell’ordinamento, con tutte le conseguenze che ne derivano e che, in particolare, la memoria del passato fascista costituisca un preciso dovere costituzionale, la cui elusione può portare a nefaste conseguenze. Questo “dovere della memoria” non può però essere di-

⁵ M. AINIS, *Il pericolo della parola*, in *La Repubblica*, 11 luglio 2017, partendo da un caso di cronaca mette bene in luce quali possono essere le coordinate costituzionali (libertà di pensiero, libertà di partito, divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista) che vengono in rilievo in questi casi di “nostalgici”.

⁶ M. MANETTI, *Lacune vere e presunte nella repressione della propaganda nazi-fascista (a proposito del d.d.l. “Fiano”)*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4/2017, p. 886, afferma che «tale idea risente della pulsione globale a bonificare lo spazio pubblico dal ricordo di un passato infausto. È così che negli Stati Uniti si è giunti a richiedere la distruzione delle statue dei generali sudisti, e da ultimo persino del monumento a Cristoforo Colombo, in quanto portatore di un’ideologia schiavista».

sgiuunto dal fatto che l'ordinamento quasi quotidianamente deve frangere – e tentare obbligatoriamente di arginare – manifestazioni ineghianti a quel passato.

2. Spunti metagiuridici: la memoria collettiva

La trattazione seguente rischierebbe di essere poco chiara, se, tra l'altro, non ci si soffermasse un momento sul significato del termine "memoria".

Per prima cosa la psicologia insegna che la memoria è «la capacità di conservare nel tempo le informazioni apprese e di recuperarle quando servono in modo pertinente»⁷. Si tratta di un processo attivo e dinamico, di un «sistema in continuo divenire»⁸, suscettibile, anzi, di essere differenziato in più sistemi diversificati, quanti sono i tipi di memoria identificabili⁹. Questa definizione e l'eventuale tassonomia ricavabile si riferisce, però, alla memoria del singolo individuo, cui Henri Bergson dedicò una cospicua parte della sua riflessione¹⁰.

La memoria collettiva, come appare evidente, concerne invece il patrimonio di ricordi comuni ad un determinato gruppo di individui. Pioniere delle ricerche sulla memoria collettiva è stato il sociologo francese Maurice Halbwachs, che se ne occupò in un primo lavoro intitolato *Les cadres sociaux de la mémoire*¹¹, mentre una sua raccolta di scritti intitolata *La mémoire collective* sarà poi pubblicata postuma nel 1950.

Nel primo egli mise in luce da un lato la capacità di ciascun gruppo in cui la società si scompone di ricostruire il proprio passato¹², spesso però con il rischio di mistificarlo; dall'altro ribadì come la memoria sociale – pur nutrendosi della memoria di ciascun gruppo – dovesse

⁷ Cit. L. ANOLLI, P. LEGRENZI, *Psicologia generale*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 123.

⁸ *Ibidem*, p. 123.

⁹ *Ibidem*, p. 131 ss. Possiamo ad esempio distinguere una memoria *procedurale* e una memoria *dichiarativa*, una memoria *semantica* e una memoria *episodica*, una memoria *esplicita* ed una *implicita*.

¹⁰ H. BERGSON, *Matière et mémoire: essai sur la relation du corps à l'esprit*, Parigi, Félix Alcan, 1896.

¹¹ M. HALBWACHS, *Les cadres sociaux de la mémoire*, Félix Alcan, Parigi, 1925. Un'edizione online (cui faranno riferimento le citazioni) è disponibile in francese sul sito dedicato ai classici delle scienze sociali *classiques.uqac.ca*.

¹² *Ibidem*, p. 206.

necessariamente scartare quei ricordi in grado di separare gli individui, restando pronta, all'occasione, anche a "riaggiustarli" alle esigenze del presente¹³. Nella seconda opera, *inter alia*, evidenzia la discrepanza esistente fra "memoria collettiva" e "storia", dal momento che la storia si costituirebbe di quei fatti che, non più oggetto di memoria "sentimentale" da parte di un individuo o di un gruppo, vengono messi per iscritto proprio al fine di evitarne il completo oblio¹⁴.

In seguito anche la storiografia ha iniziato ad occuparsi del problema della memoria collettiva, specialmente in relazione alla memoria storica. In particolare lo storico e accademico di Francia Pierre Nora – appartenente alla corrente detta della "*Nuova Storia*" – sottolineò lo iato fra le due, giacché a suo avviso «la memoria collettiva è ciò che resta del passato nel vissuto dei gruppi, o ciò che i gruppi fanno del passato». Essa dunque è «un legame al contempo inalienabile e manipolabile, uno strumento di lotta e di potere, così come una questione affettiva e simbolica». Al contrario la memoria storica è «unitaria, frutto di una tradizione intellettuale e scientifica, è essa stessa la memoria collettiva del gruppo degli storici»¹⁵.

¹³ *Ibidem*, p. 206: «C'est pourquoi la société tend à écarter de sa mémoire tout ce qui pourrait séparer les individus, éloigner les groupes les uns des autres, et qu'à chaque époque elle remanie ses souvenirs de manière à les mettre en accord avec les conditions variables de son équilibre».

¹⁴ M. HALBWACHS, *La mémoire collective*, Parigi, PUF, 1967 (p. 45 dell'edizione disponibile su classiques.uqac.ca): «Si la condition nécessaire, pour qu'il y ait mémoire, est que le sujet qui se souvient, individu ou groupe, ait le sentiment qu'il remonte à ses souvenirs d'un mouvement continu, comment l'histoire serait-elle une mémoire, puisqu'il y a une solution de continuité entre la société qui lit cette histoire, et les groupes témoins ou acteurs, autrefois, des événements qui y sont rapportés?».

¹⁵ P. NORA, *La mémoire collective*, in J. LE GOFF (a cura di), *La nouvelle histoire*, Parigi, Editions complèxe, 1978, p. 398: «La mémoire collective est ce qui reste du passé dans le vécu des groupes, ou ce que ces groupes font du passé. Groupes larges à l'échelle d'aires culturelles ou de nations, d'idéologies politiques ou religieuses; familles plus étroites comme les générations ou les mouvements minoritaires, politiques, ouvriers, féminins. A ce titre, elles évoluent avec ces groupes dont elles constituent un lien à la fois inaliénable et manipulable, un instrument de lutte et de pouvoir, en même temps qu'un enjeu affectif et symbolique. La mémoire historique est unitaire. Elle est le fruit d'une tradition savante et 'scientifique', elle est elle-même la mémoire collective du groupe des historiens... La mémoire collective et globalisante et sans frontière, floue et télescopante, relève de la croyance qui n'assimile que ce qui la conforte elle-même. La mémoire historique, analytique et critique, précise et distincte, relève de la raison qui instruit sans convaincre».

Pierre Nora sarà anche l'inventore dell'espressione – poi addirittura normativizzata¹⁶ – «luoghi della memoria»¹⁷: essi sono vari elementi (luoghi fisici, monumenti, personaggi, commemorazioni) attorno ai quali la memoria collettiva si riunisce e cresce.

Ancora, l'indagine filosofica di Paul Ricoeur riconsegna vari spunti di riflessione sul tema. Analizzando l'opera di Halbwachs di sociologia della memoria, in relazione al pensiero fenomenologico sulla memoria individuale, Ricoeur sottolinea che fra “memoria collettiva” e “memoria individuale” si colloca un terzo piano, la memoria “dei prossimi”, che investe cioè il passato di un gruppo ristretto, sostanzialmente costituito dal gruppo dei contemporanei più vicini al Sé soggettivo¹⁸. Sempre in dialogo ideale con Halbwachs, l'autore dà poi conto dell'esistenza di una “memoria trans-generazionale”¹⁹, costituita da fatti che, tramandati da una generazione all'altra, entrano a far parte del passato di ognuno. Una volta venuto meno il legame “affettivo” – cioè la generazione degli avi che consegnano un patrimonio di ricordi personali – ecco che subentra la memoria storica, custodita dalle parole scritte, che hanno sostituito i racconti orali. Sul piano politico, Ricoeur si interroga altresì sulla cd. “memoria imposta”²⁰, cioè sul dovere eticamente e politicamente definito di ricordare talune esperienze, un dovere che si pone di certo in maniera antitetica con le riflessioni aristoteliche, che vedevano nel ricordo un evento improvviso e spontaneo. È nell'idea di giustizia – secondo l'Autore – che si fonda l'imposizione della memoria: «il dovere di memoria è il dovere di rendere giustizia, attraverso il ricordo, a un altro da sé»²¹. Un ultimo

¹⁶ Infatti tale espressione ha trovato poi accoglimento nella *Convenzione UNESCO di Parigi sul patrimonio culturale immateriale*, (della quale si dirà qualcosa anche *infra*) che all'art. 14, lettera c, impegna gli Stati a “promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale”.

¹⁷ P. NORA, *Entre histoire et mémoire*, in ID. (a cura di), *Les lieux de mémoire. La République*, Parigi, Gallimard, 1984, p. XVIII: «un lieu de mémoire dans tous les sens du mot va de l'objet le plus matériel et concret, éventuellement géographiquement situé, à l'objet le plus abstrait et intellectuellement construit».

¹⁸ P. RICOEUR, *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Parigi, Seuil, 2000. Trad. it. *La memoria, la storia, l'oblio*, Milano, Raffaello Cortina, 2003, p. 185 ss. Le principali idee dell'A. sono compendiate anche nell'intervento ID., *Mémoire, Histoire, Oubli*, in *Ésprit*, n. 3/2006, pp. 20-29.

¹⁹ *Ibidem*, p. 564.

²⁰ *Ibidem.*, p. 124 ss.

²¹ Cit. *ibidem*, p. 127.

passaggio fondamentale è dedicato all'oblio ed alla "memoria manipolata"²², messo in relazione con la "sindrome di Vichy" in Francia e con il lacerante dilemma sociale (l'"ossessione"), oscillante fra la tentazione del dimenticare (corroborata dal "mito resistenzialista") e la necessità del ricordare le vittime, proprio in ossequio a quel senso di giustizia menzionato poc'anzi. È utile ricordare che una critica mossa al pensiero di Ricoeur gli rimprovera di aver quasi completamente trascurato la fondamentale importanza della simbologia nella ricostruzione della memoria collettiva²³.

Di sicuro interesse per l'argomento risulta poi la riflessione etica condotta da Avishai Margalit²⁴. Egli afferma che la memoria è «il cemento delle relazioni spesse» (cioè delle relazioni fra persone più vicine e che ci sono più care) e che «le comunità di memoria sono l'ambiente delle relazioni spesse e quindi dell'etica»²⁵. Nella sua opera Margalit tratteggia la differenza fra "memoria condivisa" e "memoria comune"²⁶. Quest'ultima ha un valore aggregativo, cioè somma i ricordi dei singoli rispetto ad un determinato evento e quando questi ricordi sono ampiamente diffusi, ecco che l'evento diventa esperienza di memoria comune; diversamente, la memoria condivisa necessita di un'integrazione fra i diversi punti di vista, per arrivare ad una «versione unica» del ricordo. La memoria condivisa presuppone una volontarietà (diversamente da quanto avviene dalla memoria individuale), nonché un'assunzione di responsabilità: «ogni singolo individuo appartenente ad una comunità di memoria [deve] assicurarsi che la memoria verrà conservata. Ma non si tratta dell'obbligo per ciascuno di ricordare tutto»²⁷. Per «comunità di memoria», l'autore intende un gruppo basato su "relazioni spesse" sia con i vivi, che con i morti, si

²² *Ibidem*, p. 635ss.

²³ Cfr. J.A. BARASH, *Qu'est-ce que la mémoire collective?*, in *Revue de métaphysique et de morale*, n. 2/2006, p. 194 : «Cette analyse échoue à identifier la puissance symbolique qui alimente la mémoire collective en lui conférant une signification propre au niveau métapersonnel, et la méthode qui consiste à expliquer les réminiscences collectives par leur analogie avec les processus psychiques individuels et les principes tirés de la morale individuelle occulte la profondeur symbolique et la capacité de persistance de certaines expériences spécifiques aux collectivités politiques».

²⁴ A. MARGALIT, *The Ethics of Memory*, Cambridge (Mass.)-Londra, Harvard University Press, 2004, trad. it. *L'etica della memoria*, Bologna, Il Mulino, 2006.

²⁵ Cit. *ibidem*, p. 16.

²⁶ *Ibidem*, p. 49.

²⁷ Cit. *ibidem*, p. 54.

tratta cioè di una comunità «che si occupa della questione della sopravvivenza attraverso la memoria»²⁸. Comunità di questo tipo sono ad esempio le famiglie, i gruppi religiosi e le nazioni. E, a proposito del rapporto fra comunità di memoria e nazione, secondo Margalit, «una nazione si presta naturalmente a formare una comunità di memoria, ma non perché venga prima in ordine di tempo»: infatti «sono i contenuti delle memorie condivise, come un'origine comune e un passato condiviso, ciò a cui sono interessate le nazioni»²⁹.

Per concludere questa rapida rassegna, un cenno va fatto alla riflessione filologico-letteraria condotta da Aleida Assmann sulla memoria culturale, cioè a quella memoria collettiva che «non si perpetua automaticamente, ma deve essere sempre riplasmata, sancita, comunicata e adattata»³⁰. Un patrimonio, quindi, che richiede mediatori per essere trasmesso nel volgere delle generazioni. Questa mediazione culturale svolge un ruolo chiave nella costruzione dell'identità nazionale, come l'autrice sostiene attraverso l'analisi delle opere shakespeariane, drammi teatrali di capitale importanza nella costruzione della nazione inglese. Il teatro nazionale, con i suoi drammi storici, insieme ad un esercito unico diviene «la cornice di una nuova identità nazionale»³¹ e la memoria storica – «come premessa della definizione di un'identità collettiva» – non può «tradursi immediatamente in azione politica e finisce piuttosto per sostituirla: è, in un certo senso, la serratura che tiene sotto chiave il passato, perché non c'è bisogno di ripetere ciò che si è mandato a memoria».

3. Memoria collettiva e Costituzione

Questa sintetica ricostruzione già permette di mettere in luce i problemi che, variamente, confluiranno nella riflessione che segue: la stretta interrelazione fra memoria storica e identità nazionale, il rapporto fra la memoria storiografica e la coscienza sociale, il dovere di ricordare e il rischio dell'oblio, strettamente connesso al mantenimento o alla soppressione di simboli del passato.

²⁸ Cit. *ibidem*, p. 62.

²⁹ Cit. *ibidem*, p. 87.

³⁰ Cit. A. ASSMANN, *Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*, Monaco, OskarBeck, 1999; trad. it. *Ricordare*, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 20.

³¹ Cit. *ibidem*, p. 86.

Tali problematiche si inseriranno in un'ottica precisa: qual è il rapporto fra memoria e Costituzione? Può la memoria assurgere a valore costituzionale? Se sì, con quali conseguenze?

Rispetto alla domanda iniziale, una primissima sollecitazione ci viene da Margalit. Egli infatti afferma, da un lato, che i regimi democratici non avrebbero bisogno di fondarsi sulla memoria, giacché essi traggono la loro legittimazione dal presente, in particolare dalle elezioni presenti³². Eppure l'autore non può fare a meno di riconoscere che le democrazie costituzionali si fondano su un "documento" del passato, la Costituzione appunto, che indubbiamente «è parte costitutiva della memoria condivisa della comunità»³³. È interessante che Margalit riconduca il testo costituzionale all'idea di memoria condivisa: la Costituzione, cioè, costituirebbe una "versione unica" ed integrata della memoria comune della nazione. Ma allora da ciò dovrebbe in sostanza derivare che l'adesione alla Costituzione – in quanto espressione di memoria condivisa – ed ai suoi valori deve essere pressoché automatica. È noto che nel caso della Costituzione italiana non è così, dal momento che, diversamente dal caso tedesco, non prevede una democrazia "protetta" dai partiti antisistema, che si oppongono ai valori serbati dalla Carta fondamentale³⁴, salvo il noto caso della XII disposizione transitoria e finale, vietante la ricostituzione del partito fascista, su cui si avrà modo di tornare nel prosieguo.

Resta però indubitabile che nell'affermazione di Margalit ci sia uno spazio di verità: la Costituzione – con la sua nascita, la sua stesura, la sua entrata in vigore – fa certamente parte della memoria collettiva del popolo ad essa soggetto, sia che i suoi valori siano condivisi, sia che vi siano soggetti critici nei loro confronti. Anzi, esattamente il fatto che una Costituzione nasca nel passato spinge i più critici a invocarne modifiche che superino aspetti divenuti presuntamente anacronistici³⁵.

Dunque, per prima cosa la Costituzione è, nel bene e nel male, parte di una memoria collettiva, cioè è *oggetto di una memoria*, ovviamente anche storiografica.

³² A. MARGALIT, *L'etica della memoria*, cit., p. 18.

³³ Cit. *ibidem*, p. 19.

³⁴ M. CARTABIA, E. LEMARQUE, *I diritti dei cittadini*, in V. ONIDA, M. PEDRAZZA GORLERO (a cura di), *Compendio di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 117.

³⁵ Su questo atteggiamento resta fondamentale lo scritto di V. ONIDA, *Il "mito" delle riforme costituzionali*, in *Il Mulino*, n. 1/2004, p. 15 ss.

La Costituzione, però, può anche essere *prodotto della memoria collettiva*. Come si vedrà meglio successivamente (v. *sub* 7) la Costituzione italiana non potrebbe essere com'è, se non fosse nata a seguito della comune e nefasta esperienza del fascismo³⁶, per come vissuta dalla stragrande maggioranza dei rappresentanti popolari eletti in Assemblea Costituente.

In stretta relazione a questa natura della Costituzione, essa può essere anche *soggetto di memoria*, nella misura in cui si fa custode e garante di *una memoria specifica*, in qualche modo “cristallizzata” nella Legge fondamentale: un esempio eclatante può essere il preambolo della Costituzione del Sud Africa rispetto all'*apartheid*³⁷ oppure il preambolo della Costituzione portoghese con riguardo all'abbattimento del regime fascista³⁸, ma anche la Costituzione italiana, come si cercherà di argomentare, contiene in sé una certa memoria da ricordare.

Da ultimo, invertendo i termini del rapporto, la memoria – oltre ad essere eventualmente elemento fondativo di una Costituzione, che ne sarebbe il prodotto – può rappresentare *oggetto di tutela* da parte della Costituzione stessa.

Ora, prima di proseguire, ci si potrebbe arrischiare a dare una definizione di memoria ai nostri fini: essa è il ricordo di una serie di avvenimenti del passato che la generalità di un gruppo comunitario identifica come salienti nella costruzione dell'identità collettiva. E la collettività, rispetto a tali avvenimenti, deve vivere in una dinamica di *pathos* e *praxis*, cioè subire un qualche contraccolpo emotivo dalla rice-

³⁶ In proposito v. B. PEZZINI, *Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, in B. PEZZINI, S. ROSSI (a cura di), *I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese*, Milano, Franco Angeli, 2016, p. 219 ss.

³⁷ “*We, the people of South Africa, Recognise the injustices of our past; Honour those who suffered for justice and freedom in our land; Respect those who have worked to build and develop our country; and Believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity. We therefore, through our freely elected representatives, adopt this Constitution as the supreme law of the Republic so as to -Heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights*”.

³⁸ “*A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país*”.

zione del ricordo e allo stesso tempo essere impegnata in un'attività di recupero e di custodia del ricordo stesso³⁹.

Per quanto concerne il diritto costituzionale, è chiaro che la prima collettività che viene in rilievo deve essere individuata nello Stato-comunità, cioè nella Nazione.

4. La memoria storica, fondamento di una nazione

Per apprezzare l'importanza della memoria del passato sul piano dell'ordinamento costituzionale interno, è bene in realtà partire dalla teoria generale e dal diritto internazionale. Questi ci insegnano che lo Stato si articola nei tre noti elementi: popolo, territorio, sovranità.

Di questa triade è il primo che ci interessa: come si definisce un popolo, in quanto soggetto – distinto dallo Stato – cui lo *ius gentium* riconosce alcuni diritti, come, a talune condizioni, quello all'autodeterminazione⁴⁰?

L'ordinamento internazionale ufficiale, in realtà, tace sul punto, consapevole della delicatezza e dei rischi che definire il popolo potrebbe comportare. Esistono però documenti provenienti da organismi internazionali, che hanno cercato di dare una sistematizzazione a questo concetto: un rapporto dell'Unesco, ad esempio, ha stilato una lista di parametri tendenziali, al metro dei quali è possibile discernere l'esistenza di un popolo. Questo elenco si apre esattamente con l'indicazione di una *common historical tradition*, una tradizione storica comune⁴¹.

³⁹ Due elementi presenti nella riflessione aristotelica sulla memoria: P. RICOEUR, *La memoria, la storia, l'oblio*, p. 29 ss.

⁴⁰ E. CANNIZZARO, *Diritto internazionale*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 273 ritiene che – ai fini del principio di autodeterminazione – «la nozione di “popolo” [sia] priva di connotati etnici, storici e culturali. Essa designa, banalmente, la comunità territoriale dello Stato». T. TREVES, *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 171, riconosce che «il concetto storico-politico di “popolo” (affine a quella di “nazione”), riconducibile ad una comunanza di razza, lingua, religione o tradizioni... in una collettività di individui è difficilmente formulabile in termini giuridici. Il diritto internazionale lo ha precisato aggiungendovi una dimensione territoriale. La regola in esame [sull'autodeterminazione ndr] sembra possa applicarsi infatti ai “popoli” che popolano i territori (i cui confini non si vogliono discutere, secondo la regola dell'*uti possidetis*)».

⁴¹ Si tratta del Doc. SHS- 89/CONF. 602/7, *International Meeting of Experts on further study of the concept of the rights of people Final Report and Recommendations*, dato a Parigi, il 22 febbraio 1990. Oltre alla tradizione storica comune si aggiungono b) l'identità razziale

Ma la storia non sta solo alla base del concetto di popolo ai fini del diritto internazionale⁴²: essa è, come insegna Vezio Crisafulli, «il “fattore” primario, vero ed unico, della nazione, nel quale tutti gli altri confluiscono»⁴³.

La storia, in quanto «persistente memoria di esperienze liete e tristi vissute in comune dalle generazioni passate»⁴⁴, unisce due concetti (popolo e nazione), che la riflessione giuridica non ritiene precisamente sovrapponibili.

La nazione – in senso moderno – infatti rappresenta un complesso concetto sociologico, fatto proprio dalle norme: è una collettività radunabile in base ad una serie di fattori metagiuridici (fra cui, appunto, la condivisione di un passato)⁴⁵. Essa si proietta nel tempo, allorché il popolo rappresenta la «vivente collettività degli appartenenti allo Stato»⁴⁶.

Il popolo – nel nostro ordinamento costituzionale titolare della sovranità, esercitata attraverso i suoi rappresentanti – è un concetto innanzitutto giuridico e suo elemento cardine è il vincolo (appunto, giu-

o etnica; c) l'omogeneità culturale; d) l'unità linguistica; e) l'affinità ideologica e religiosa; f) la connessione territoriale; g) una vita economica comune (p. 7 del documento).

⁴² Non può dimenticarsi che a lungo il diritto internazionale è stato (come dice la stessa parola) il “diritto delle Nazioni”, che poco a poco hanno lasciato spazio agli Stati in senso moderno e soprattutto territoriale, come ripercorso in T. FLEURY GAFF, *De la Nation à l'État territorial. Retours sur l'évolution doctrinale et pratique des sujets du droit international*, in *Civitas Europa*, n. 1/2017, p. 11-27. Il riaffiorare recente di rivendicazioni nazionalistiche a prescindere da un'entità statale rischia di rimettere in discussione i pilastri del diritto internazionale: sul tema J.D. MOUTON, *Le droit international s'intéresse-t-il aux nations?*, in *Civitas Europa*, n. 1/2017, p. 29-41.

⁴³Cit. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, *Nazione*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, Giuffrè, Milano, 1977, p. 802. Egualmente concordi nel riferirsi all'origine storica sono le posizioni compendiate in P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Nazione*, in *Novissimo Digesto italiano*, XI, Torino, UTET, 1965, p.183.

⁴⁴ *Ibidem*, p. 801.

⁴⁵ Cfr. già F. RACIOPPI, I. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, II, Torino, UTET, 1909, p. 495 «“Nazione” è parola che accenna alla nascita, alla comunità d'origine, alle tradizioni, alla razza, alla storia; e vale a raffigurare un popolo etnicamente uno, sopra un territorio geograficamente uno. Non ha dunque in sé alcun contenuto giuridico: una Nazione può costituire uno Stato, ma può anche trovarsi divisa fra più Stati, ed anche trovarsi compresa in un solo Stato, insieme ad altre nazioni diverse».

⁴⁶ V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, *Nazione*, cit., p. 814.

ridico) che si crea fra i suoi membri, secondo il criterio dalla cittadinanza⁴⁷.

Tuttavia, popolo e nazione non sono completamente scissi: il popolo può essere considerato la stessa nazione, ma presa in un determinato momento storico e, soprattutto, all'interno di una cornice ordinamentale. La nazione, in questo senso, vive prima e oltre lo Stato e, potenzialmente, a prescindere da esso⁴⁸, mentre il popolo esiste in funzione dell'entità politica.

Tuttavia, il passaggio alla statualità (e soprattutto alla statualità costituzionale) non elimina la nazione, ma anzi, la consacra come popolo, come soggetto politico e giuridico su cui si fonda la sovranità⁴⁹.

Così considerati i due concetti, nessuna contraddizione esiste rispetto al popolo titolare del diritto di autodeterminazione: esso si distingue infatti dalla nazione per «un'aspirazione propria del gruppo in merito al proprio *status* politico»⁵⁰. È dunque la volontà del gruppo – di formare un nuovo soggetto statale, distinto da quelli esistenti, oppure d'appartenere ad uno Stato diverso da quello cui il popolo si trova assoggettato – che costituisce il discrimine con la nazione, entità socio-culturale.

⁴⁷ Cit. E. TOSATO, *Stato (teoria generale e diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Giuffrè, Milano, 1990.

⁴⁸ Si pensi alla *Québécois nation motion* approvata dalla Camera dei comuni canadese il 27 novembre 2006, con cui solennemente il Parlamento di Ottawa riconosceva che «*the Québécois form a nation within a united Canada*». Sul problema delle “nazioni senza Stato” (in particolare sui casi di Canada, Scozia e Catalogna), nonché sulle loro rivendicazioni definite “storicistiche” in opposizione alle esigenze costituzionali v. S. PIERRE-CAPS, *Le droit constitutionnel et les nations sans État: le constitutionnalisme face à l'historicisme*, in *Civitas Europa*, n. 1/2017, p. 44-57.

⁴⁹ In questo senso è stata anche la pronuncia del *Tribunal constitucional* spagnolo chiamato a verificare la compatibilità dello Statuto di Autonomia catalano con la *Constitución*: «*En el contexto del Estado democrático instaurado por la Constitución...cabe, en particular, la defensa de concepciones ideológicas que, basadas en un determinado entendimiento de la realidad social, cultural y política, pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional, incluso como principio desde el que procurar la conformación de una voluntad constitucionalmente legitimada para, mediando la oportuna e inexcusable reforma de la Constitución, traducir ese entendimiento en una realidad jurídica. En tanto, sin embargo, ello no ocurra, las normas del Ordenamiento no pueden...al amparo de una polisemia por completo irrelevante en el contexto jurídico-constitucional que para este Tribunal es el único que debe atender, referir el término “nación” a otro sujeto que no sea el pueblo titular de la soberanía*» (STC n.31/2010, par. 12).

⁵⁰ Cit. G. PALMISANO, *Autodeterminazione dei popoli*, in *Enciclopedia del diritto-Annali*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 119.

Si potrebbe allora dire che il popolo è l'inveramento politico-giuridico della nazione⁵¹, benché vada precisato che il popolo non si limita ad essa, la quale forse ne costituisce solo il nucleo originario, dato che l'attribuzione della cittadinanza a soggetti non appartenenti ad una data nazionalità può espandere la dimensione del soggetto "popolo"⁵².

Dopo queste precisazioni, resta però intatto il fatto che la condivisione di un passato comune sia un elemento imprescindibile e fondamentale del concetto di nazione⁵³.

Tale passato, per poter continuamente ri-fondare l'esistenza di una comunità che si auto-identifichi come tale, necessita ovviamente di essere ricordato e custodito. È la *tradizione* di questo passato (nel senso più etimologico del termine, cioè la sua riconsegna alle generazioni future) che consente di mantenere viva la coscienza di questo vissuto comune e, dunque, dell'identità nazionale.

Ecco, quindi, il primo valore (intrinsecamente) costituzionale della memoria, intesa come rimembranza di un passato comune: essere elemento costitutivo di una nazione, quindi di un popolo e, in definitiva, indefettibile punto di partenza per l'esistenza dello Stato.

5. L'art. 9 Cost. e la salvaguardia della memoria

Una fondamentale implicazione fra Costituzione e memoria deriva dalla positivizzazione del concetto di nazione, espressamente ricondotta alla sua dimensione storica e culturale: l'art. 9, comma 2 della Costituzione – non a caso rientrante nei principi fondamentali della

⁵¹ «La nazione ha avuto per vero il ruolo di definizione storica di un popolo o di una società, il ruolo cioè di definire il fattore di differenziazione dello Stato nel suo complesso, quando si rende sovrano, e crea per sé un ordine giuridico positivo», così G. BERTI, *Sovranità*, in *Enciclopedia del diritto-Annali*, Milano, Giuffrè, 2007 p. 1070, che aggiunge: «lo Stato può dirsi sovrano e quindi confrontabile con tutte le altre sovranità solo nel momento in cui riesce a esprimere un'identità nazionale».

⁵² E, al contrario, possono esistere soggetti appartenenti ad una nazionalità, ma non ad un popolo: si pensi all'art. 51 Cost. che consente alla legge di parificare ai cittadini "gli Italiani non appartenenti alla Repubblica" nell'accesso alle cariche elettive ed ai pubblici uffici.

⁵³ Tant'è che anche a livello sovranazionale europeo si sia riflettuto sulla necessità di creare una memoria condivisa che possa essere la base di partenza per la costruzione di un nuovo soggetto "popolo": sul tema A. SIERP, *History, Memory and Trans-European Identity. Unifying Divisions*, New York-Londra, Routledge, 2014.

Carta⁵⁴ – impone alla Repubblica di “tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Ovverosia lo Stato, soggetto politico e giuridico oramai pienamente costituito (cui nella nostra Costituzione si associano gli altri enti che compongono la Repubblica ex art. 114) è chiamato a salvaguardare tutto quel complesso di beni storico-artistici, materiali ed immateriali, che costituiscono espressione della cultura e memoria del passato della nazione⁵⁵.

Lo Stato si fa quindi protettore di un patrimonio che gli *pre-esiste*⁵⁶, in quanto facente riferimento alla nazione⁵⁷, e che si è tramandato nel corso del tempo, proprio come l’origine etimologica del termine ci suggerisce⁵⁸.

Questo, a voler bene vedere, comporta un grande ribaltamento rispetto all’ottica fascista. Fu infatti proprio del regime creare una piena sovrapposizione fra *Nazione* (entità plurale, sociologica, culturale e pre-giuridica), *popolo* (entità collettiva giuridica fondante la sovranità) e *Stato* (soprattutto inteso come Stato-ordinamento e stato-apparato, dunque complesso di norme e di poteri costituiti)⁵⁹: questa *reductio ad*

⁵⁴ Come dimostrato dalla sent. n. 26/1985: cfr. F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 226.

⁵⁵ La Corte costituzionale, nella sentenza n. 42/2017, in relazione alla tutela della lingua italiana ha affermato (punto 3.1 del *Considerato in diritto*) che «[la] cultura e [la] tradizione immanenti nella comunità nazionale [sono] tutelate anche dall’art. 9 Cost.», aggiungendo che «il primato della lingua italiana...diventa ancor più decisivo per la perdurante trasmissione del patrimonio storico e dell’identità della Repubblica».

⁵⁶ Si tratta di un «ente sociale preesistente e trascendente rispetto allo Stato ed al suo ordinamento e persino prescindente dalla sua esistenza e dalla sua formazione» così P. GROSSI, *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, Torino, Giappichelli, 1991, p. 154.

⁵⁷ La tesi della Nazione come «soggetto titolare dell’interesse» protetto dall’art. 9, c. 2 Cost. e coincidente con lo Stato-comunità, ossia «l’ente sociale e politico capace di essere istituzionalmente rappresentato» è ampiamente sostenuta da F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni costituzionali*, p. 205 ss. Non la pensano così V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, *Nazione*, p. 814, i quali ritengono che la “rappresentabilità” istituzionale (notoriamente l’art. 67 Cost.) non investa lo Stato-comunità, ma il popolo, entità distinta dalla nazione, seppure non completamente avulsa.

⁵⁸ Il termine latino *patrimonium* si compone infatti del genitivo *patris* anteposto al suffisso *-monium*, riconducibile al termine *munus* (dovere, ufficio, attività, qualità di); dunque vi trova pienamente spazio l’idea di una trasmissione intergenerazionale di un complesso di beni o conoscenze (si veda la voce *Patrimonio* – che è poi ricollegata a quella *Matrimonio*, avente lo stesso suffisso – in M. CORTELLAZZO, P. ZOLLI (a cura di), *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli, 2004.

⁵⁹ «La rivoluzione fascista...ha superato il dualismo tra Nazione e Stato, che il regime liberale presupponeva, e quindi realmente creava, e ci ha dato una dottrina nuova in cui Nazione e Stato, anche se idealmente possono pensarsi separati, in atto formano un tutto

unum – testimoniata nella I dichiarazione della Carta del Lavoro⁶⁰ – era funzionale nel consacrare lo Stato fascista come culmine e compimento della storia nazionale⁶¹, massimo interprete della nazione e dunque automaticamente portatore di una sua legittimità sovrana⁶². Al contrario, l’art. 9 Cost. affida all’entità politica costituita (la *Repubblica*) la tutela di un patrimonio che appartiene ad un’entità diversa e plurale⁶³ (diversamente dal “monolitismo” fascista), non completamente estranea ad essa, ma comunque non riducibile a lei sola⁶⁴.

E quale precipuo spazio trova la memoria del passato nazionale come oggetto della tutela offerta dalla norma costituzionale? Sono due i profili di interesse, che meritano di essere trattati separatamente.

5.1. *I beni culturali, portatori di memoria*

Il Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004) – che all’art. 1, comma 1 si proclama norma attuativa dell’art. 9 Cost. – al comma seguente afferma che “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale”.

La conservazione della memoria storica, allora, costituisce di certo uno dei fini dell’attività amministrativa dello Stato e degli enti *sub-*

inscindibile»: così M. MARAVIGLIA, *Alle basi del regime*, Roma, Libreria del Littorio, 1929, p. 14 (citato in C. ESPOSITO, *Lo Stato e la Nazione italiana*, in *Archivio di diritto pubblico*, n.2/1937, p. 410).

⁶⁰ Essa – approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927 – proclamava che «la Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e per durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. È un ente politico che si realizza integralmente nello Stato fascista».

⁶¹ N. BOBBIO, *L’ideologia del fascismo*, oggi in ID., *Dal fascismo alla democrazia*, Milano, Baldini&Castoldi, 2014 p. 94 afferma al proposito che «il fascismo è una dottrina originale, è una creazione del genio latino che fa dell’equilibrio superiore tra concezioni estreme costrette a cozzare l’una contro l’altra il supremo ideale di una nazione o stirpe destinata a riprendere dopo duemila anni la sua missione storica».

⁶² Lo scritto di C. ESPOSITO, *Lo Stato e la Nazione italiana*, in *Archivio di diritto pubblico*, n. 2/1937, p. 409 ss. mira precisamente ad argomentare che: «“Stato” e “Nazione” italiana non sono entità diverse, o la parte e il tutto, ma lo stesso ente» (p. 411).

⁶³ Il pluralismo (anche culturale) è garantito dal combinato disposto fra l’art. 9 in questione e l’art. 33 Cost. che sancisce la libertà delle arti e della scienza, come sottolineato in M. CECCHETTI, *Art. 9*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, UTET, Torino, 2006, p. 229.

⁶⁴ Cfr. sul punto R. CHIARELLI, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 372 ss.

statali rispetto ai beni culturali. La memoria storica, inestricabilmente legata all'identità nazionale, è uno dei valori intrinseci dei beni culturali⁶⁵, coesistente a che questi possano godere della tutela offerta dall'ordinamento. Detto altrimenti, il bene culturale porta in sé, in quanto testimonianza storica, artistica o culturale, una quota della memoria nazionale e in ragione di questo la sua protezione trova fondamento nell'art. 9 Cost. Lo conferma lo stesso Codice, disciplinando i beni paesaggistici. Che all'art. 136, lettera a) individua come beni paesaggistici “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica”.

Tale caratteristica del bene culturale resta immutata a prescindere dalla sua materialità⁶⁶: la *Convenzione UNESCO di Parigi sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*⁶⁷ infatti riconosce egualmente il valore della memoria nella definizione di questo patri-

⁶⁵ I. NICOTRA, *I beni culturali e il loro “statuto giuridico”*, in *Il Secolo d'Italia*, 12 gennaio 2005, afferma che «il bene culturale traduce lo stretto legame tra cultura e società, simboleggiando l'evoluzione complessiva della comunità nazionale e rappresentando il veicolo di trasmissione fra le generazioni del patrimonio storico e di valori di un determinato gruppo in particolare, e della intera umanità, in generale». M. CECCHETTI, *Art. 9*, p. 225 osserva che «l'elemento dell'appartenenza alla “Nazione” vale certamente ad esprimere sotto il profilo identitario, il legame di ciò che si assume come “patrimonio storico e artistico” con la cultura, la storia e le tradizioni del popolo italiano» e dunque «nell'interpretazione di tale espressione non si può fare a meno di considerare la nozione di “beni culturali”». Sul rapporto fra beni culturali e identità della nazione ancora F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, p. 183 ss.

⁶⁶ L'elencazione delle tipologie dei beni culturali “materiali” è data dall'art. 10 del Codice dei Beni culturali.

⁶⁷ Sono due le Convenzioni UNESCO di Parigi (2003 e 2005) che si occupano di definire i beni immateriali, cui il codice offre tutela in base all'art. 7 *bis* qualora costituiscano “espressioni di identità culturale collettiva” e “siano rappresentati da testimonianze materiali”. La prima (*Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, del 17 ottobre 2003), riconduce a questa categoria “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale” (art. 2, comma 1). Questo patrimonio – nella suo non essere *res* – deve però trovare una manifestazione concreta, come il comma 2 dimostra, indicando quali espressioni del patrimonio culturale immateriale “a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo; e) l'artigianato tradizionale”. La seconda (*Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali*, del 20 ottobre 2005) definisce invece come espressioni culturali “le espressioni a contenuto culturale che derivano dalla creatività degli individui, dei gruppi e delle società” (art. 4, comma 3).

monio, in particolare all'art. 14, lettera c, impegna gli Stati a “promuovere l'educazione relativa alla protezione degli spazi naturali e ai luoghi della memoria, la cui esistenza è necessaria ai fini dell'espressione del patrimonio culturale immateriale”.

Nascono quindi due interrogativi spontanei: la tutela della memoria nazionale si esaurisce nella tutela dei beni culturali? E ancora, la somma di tutte le “quote di memoria” insite nei beni culturali costituisce ed esaurisce la memoria nazionale?

5.2. *La memoria, un bene in sé*

È facilmente osservabile – alla luce delle definizioni date dal Codice e dalle Convenzioni UNESCO – che la memoria *ex se* di certo non potrà costituire un bene materiale, né potrà trovare collocazione tra quelli immateriali.

Ciò però non significa che essa vada relegata a mera finalità dell'attività amministrativa: al contrario la memoria storica (con la sua preservazione) trova certamente un suo statuto come valore costituzionale⁶⁸ a sé stante, custodito dalla norma dell'art. 9 Cost.

È proprio dal codice dei beni culturali (C.B.C.) che, indirettamente, possiamo trarre questa deduzione. Infatti un bene culturale (materiale o immateriale) diventa tale solo a seguito di una verifica dell'interesse culturale (art. 12 c.b.c.) – se trattasi di cose di proprietà di soggetti pubblici o privati senza fine di lucro – o di una dichiarazione dell'interesse (ex art. 13 c.b.c.)⁶⁹. Si tratta, ovviamente, di un procedimento amministrativo che, in quanto tale, si caratterizza per un certo tasso di discrezionalità tecnico-scientifica rispetto alla materia in cui si opera.

L'intervento dei pubblici poteri nell'ascrivere un bene o una manifestazione culturale al patrimonio storico ed artistico della Nazione

⁶⁸ Non sfugge la distinzione fra valori («beni in sé») e principi («beni iniziali») di G. ZAGREBELSKY, *La legge e la sua giustizia*, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 205 ss. In un certo qual modo la memoria partecipa della natura di entrambi, poiché da un lato è un «valore-fine», dotato di un contenuto in sé stesso; dall'altro è un principio (o, forse meglio, la sua tutela è un principio) che richiede «attività consequenzialmente determinate». E allora, per racchiudere questo duplice aspetto, si potrebbe usare la dizione di “bene costituzionale”.

⁶⁹ Sul procedimento M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 210 ss.

(così riconoscendogli una quota di “memoria nazionale” da conservare) è indubbiamente necessario alla successiva tutela che gli stessi poteri possono approntare. Tuttavia, questo patrimonio e questa memoria non possono esaurirsi nella semplice somma dei beni che lo Stato ha ribattezzato come culturali⁷⁰, pena l’impropria riduzione della memoria nazionale nella memoria “scelta” dallo Stato⁷¹.

Questa impostazione trova conferma nella giurisprudenza costituzionale ed amministrativa. Da un canto, la prima ha messo in luce che l’art. 9 Cost. è portatore di un principio di tutela che supera i limiti dettati dal legislatore ordinario⁷² e dalla stessa amministrazione statale, riconoscendo che esistono degli “spazi di memoria” che sfuggono alla definizione autoritativa dello Stato. Dall’altro, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto sindacabile dal giudice amministrativo l’attività di dichiarazione dell’interesse culturale, quale che sia il suo esito «[nell’] attendibilità dei criteri e la correttezza della loro

⁷⁰ F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni costituzionali*, p. 209 ss. si occupa di due obiezioni («la vocazione universale dell’arte e la discrezionalità amministrativa» e «l’arbitrarietà della valutazione») che si opporrebbero alla tesi, sostenuta dall’A., dell’attribuzione alla Nazione del patrimonio culturale. La nostra trattazione, invece, già accetta questa «nazionalità dei beni culturali» (p. 211), però mira a domandarsi se questi beni culturali nazionali esauriscano il patrimonio protetto dall’art. 9, c. 2 Cost.

⁷¹ Cosa che ricadrebbe in una sorta di «cultura di Stato ad uso del potere politico», concezione che si oppone sia al dato dell’art. 9 Cost., specialmente se letto in combinato disposto con la libertà scientifica e artistica professata dall’art. 33 (M. AINIS, M. FIORILLO, *L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, p. 309).

⁷² Ad esempio, la Corte costituzionale nella sentenza n. 194/2013, pur ribadendo che l’art. 9 Cost. – come attuato dal Codice dei beni culturali – tutela un «“patrimonio” intrinsecamente comune, non suscettibile di arbitrarie o improponibili frantumazioni ma, nello stesso tempo, naturalmente esposto alla molteplicità e al mutamento» (punto 6 del *Considerato in diritto*), ha affermato che possono esistere «oltre che ai “beni culturali” identificati secondo la disciplina statale, e rilevanti sul piano della memoria dell’intera comunità nazionale, eventualmente (e residualmente) anche ad altre espressioni di una memoria “particolare”, coltivata in quelle terre da parte di quelle persone, con le proprie peculiarità e le proprie storie» (punto 7 del *Considerato in diritto*). Anche la giurisprudenza in tema di lingue regionali (in particolare la sent. n. 88/2011: sul punto si veda L. PANZERI, *La tutela dei diritti linguistici nella Repubblica delle autonomie*, Giuffrè, Milano, 2016, p. 279 ss.) dimostra questa possibilità di espansione, confermata poi anche in materia di tutela della lingua italiana (sent. n. 42/2017). Si tratta di un ampliamento che in realtà avviene anche rispetto al significato “minimo” che i Costituenti avevano dato all’articolo, preoccupati innanzitutto di armonizzare la tutela del patrimonio culturale con l’ordinamento regionale (si veda in proposito l’intervento degli on. Codignola e Marchesi, nella seduta dell’Assemblea costituente del 30 aprile 1947, p. 3419 del *Resoconto di seduta*).

applicazione, [che] sono scrutinabili in base alle regole obbiettive che presiedono al rispettivo settore di conoscenza»⁷³.

Possiamo quindi affermare che la memoria nazionale non può essere tutelata solo in maniera mediata, attraverso la cura e la valorizzazione del patrimonio culturale, poiché esso non la esaurisce. Al contrario il suo *status* costituzionale impone che forme di tutela la investano direttamente: costituisce un *bene costituzionale*⁷⁴, pur non essendo un *bene culturale* tecnicamente detto. Questo ha dei risvolti significativi sull'ordinamento, due dei quali saltano immediatamente all'occhio⁷⁵.

In primis, in quanto bene costituzionale, il legislatore è chiamato a salvaguardarla, bilanciandola con altre esigenze costituzionalmente apprezzabili e, comunque, senza poterla sacrificare in maniera completa. *In secundis*, il giudice è chiamato eventualmente a dubitare, attraverso il meccanismo incidentale di costituzionalità, di quelle norme che realizzino un sacrificio completo della memoria storica o, eventualmente, egli dovrà interpretare determinate disposizioni tenendo conto anche della tutela costituzionale che l'art. 9 Cost. direttamente offre al bene in questione.

Se poi la memoria trova effettivamente una sua precipua collocazione all'interno dell'ordito costituzionale di cui all'art. 9 c. 2, ecco che l'intervento dei pubblici poteri deve esplicarsi non solo in funzione di una sua tutela, ma anche di una sua promozione, come partecipante di quella "cultura" che il primo comma della stessa norma impone di promuovere⁷⁶.

⁷³ Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 11 marzo 2015, punto 7.2 del *Fatto e diritto*.

⁷⁴ V. nota 68.

⁷⁵ Una terza conseguenza resta, invero, da indagare: si potrebbe prospettare l'invalidità di quegli atti amministrativi che sacrificassero completamente il valore della memoria, ponendosi in contrasto con l'art. 9 Cost.? Quale profilo di invalidità dell'atto sarebbe individuabile? Una violazione della legge (suprema) o piuttosto un eccesso di potere, ricondotto nella figura sintomatica di una lesione del principio di proporzionalità (connesso al bilanciamento degli interessi in gioco: cfr. M. CLARICH, *Manuale di diritto amministrativo*, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 213)? Sull'incostituzionalità dell'atto amministrativo si sofferma G. LAURICELLA, *L' "incostituzionalità" dell'atto amministrativo. Uno sguardo ai modelli stranieri e alla proposta di riforma del sistema delle garanzie*, Milano, Giuffrè, 1999, il quale però si occupa precipuamente del ruolo della Corte costituzionale nel sindacare gli atti amministrativi e sul ruolo del giudice amministrativo in relazione al principio di uguaglianza (p. 49 ss.).

⁷⁶ Sullo specifico aspetto della promozione culturale nella norma in questione M. AINIS, M. FIORILLO, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, p. 308,

6. Salvaguardare la memoria... ma di cosa?

Accertata l'importanza fondamentale della memoria storica nella costruzione dell'identità nazionale e verificata la tutela costituzionale che l'art. 9 Cost. sancisce, arriva ora il momento più delicato: identificare l'oggetto di tale memoria⁷⁷.

La norma costituzionale si riferisce al "patrimonio storico della nazione": in esso confluiscono una serie di beni materiali, portatori di "un interesse storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico"⁷⁸. Si tratta di cose concrete, di *res*, che il Codice dei beni culturali si premura di elencare al suo art. 10. Da questo patrimonio non può certamente essere sottratta la memoria, la quale, come detto poc'anzi, non assurge a bene materiale: essa è costituita piuttosto dalla conoscenza – e quindi dal ricordo – di esperienze comuni vissute dalle generazioni passate⁷⁹. Diventa allora necessario capire come possano essere identificate tali comuni esperienze.

Due elementi a questo punto devono coesistere perché si possa ritenere che un periodo o un fatto storico siano meritevoli di memoria "tutelata": una base storiografica e la coscienza sociale dell'avvenimento.

Infatti, da un canto non si può ricordare (rispetto ad una tutela offerta dall'ordinamento) qualcosa, se ciò non è stato accertato da un punto di vista storico, altrimenti saremmo di fronte ad una *falsa memoria*, con un grave rischio di manipolazione del passato a profitto di contingenti interessi del presente⁸⁰. Viceversa – ai fini di questa rifles-

in particolare «l'azione dei pubblici deve essere finalizzata ad [estendere] gli spazi [della cultura] e a liberarla dai condizionamenti che ne intralciano lo sviluppo».

⁷⁷ Anche Margalit si pone il problema dal punto di vista etico, domandandosi se ci sia qualcosa da ricordare necessariamente. Senza veramente identificare l'oggetto della memoria, egli arriva a concludere che bisognerebbe ricordare per due ragioni «per la bontà nella relazione e per la bontà della relazione» (A. MARGALIT, *L'etica della memoria*, cit., p. 91).

⁷⁸ Così l'art. 2, comma 2 del Codice dei beni culturali.

⁷⁹ V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, *Nazione*, cit., p. 801.

⁸⁰ È noto il caso della *Dolchstoßlegende* sulla sconfitta tedesca nella guerra del 15-18, fatta circolare negli anni della Repubblica di Weimar e che ebbe una non secondaria importanza nella destabilizzazione di quella esperienza, favorendo poi l'ascesa di Hitler: cfr. H. MÖLLER, *La République de Weimar*, Parigi, Tallandier, 2005, p. 83 ss.

sione – nessun interesse avrebbe una ricostruzione storiografica di eventi o periodi particolarmente significativi, se questi non fossero conosciuti dalla generalità dei consociati (in questo senso si utilizza l'espressione *coscienza sociale*) ed associati alla costruzione di un'identità nazionale⁸¹. E questi due elementi non possono che influenzarsi reciprocamente e continuamente: la storiografia sarà spinta a lumeggiare eventi particolarmente carichi di significato per un popolo, allorché la conoscenza generalizzata di fatti del passato (e della loro importanza per il presente) non potrà che venire approfondita dalle risultanze della ricerca storica, grazie ai mezzi di diffusione della conoscenza di cui la società dispone.

A catalizzare questo processo, può esservi un terzo attore: il legislatore. Questi, in quanto interprete della coscienza sociale di un dato momento del presente⁸², potrà attivarsi perché determinati eventi del passato siano pubblicamente ricordati o celebrati, così come il loro studio approfondito.

Così nascono le cd. “leggi memoriali”, che consacrano una data del calendario alla memoria di un certo evento storico⁸³.

Vi è un rischio – probabilmente ineliminabile – che l'attività legislativa (e quello che ne consegue) possa veicolare racconti, discorsi, ricostruzioni che, ad un più attento esame, risultino parziali: si fa così un *uso politico* della memoria storica⁸⁴, non tanto ricostruita sulla base di un'esigenza sociale di conoscenza, quanto manipolata per orientare la pubblica opinione verso un paradigma storico che faccia trarre determinate conseguenze rispetto al presente⁸⁵.

⁸¹ «La memoria degli eventi storicamente più significativi, dei più vicini come dei più lontani, ha, infatti, un portato pubblico determinante, è cioè elemento fondante del corpo politico e istituzionale cui afferisce»: così E. FRONZA, *Negazionismo (diritto penale)*, in *Enciclopedia del diritto. Annali*, VIII, Milano, Giuffrè, 2015, p. 639.

⁸² Un ruolo che la giurisprudenza costituzionale da sempre affida al legislatore, da ultimo con la sentenza n. 84/2016.

⁸³ Sulle leggi memoriali (calco delle *lois mémorielles* francesi) si veda A. PUGIOTTO, *Quando e perché la memoria si fa legge*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1/2009, p. 7 ss.; M. DELLA MALVA, *Diritto e memoria storica nell'esperienza giuridica comparata: il difficile bilanciamento tra tutela della dignità delle vittime, libertà di manifestazione del pensiero, protezione della democrazia*, Tesi di dottorato, Università degli studi di Milano, a.a. 2013-2014.

⁸⁴ In tema: M. CAFFIERO, M. PROCACCIA (a cura di), *Vero o falso. L'uso politico della storia*, Bologna, Donzelli, 2008; L. CANFORA, *L'uso politico dei paradigmi storici*, Roma-Bari, Laterza, 2010, in particolare p. 27 ss. sulla cd. “narrazione orientata”.

⁸⁵ F. FOCARDI, *Rielaborare il passato. Usi pubblici della storia e della memoria in Italia dopo la Prima Repubblica* in G. RESTA, Z. ZENCOVICH (a cura di), *Riparare Risarcire Ricor-*

Ecco che allora la legge tradirebbe il senso profondo della tutela costituzionale della memoria storica, poiché cercherebbe di ricordare solo talune esperienze comuni, a detrimento del complessivo patrimonio della nazione⁸⁶.

Un esempio estremo potrebbe chiarire il concetto.

Pensiamo alla legge 20 luglio 2000 n. 211, istitutiva del “Giorno della memoria” per eccellenza, approvata al fine – come recita l’art. 1 – “di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”.

Potrebbe una successiva legge eliminare questa dicitura, cancellando – in ipotesi – “la persecuzione italiana dei cittadini ebrei”?⁸⁷

L’intento politico sarebbe piuttosto chiaro: si cercherebbe di levare allo Stato italiano dell’epoca (ma in fondo al popolo nel suo complesso) una responsabilità concorsuale nella realizzazione di quello sterminio⁸⁸; si tenterebbe di depauperare la memoria storica nazionale di un elemento fondamentale di quel “tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa”, prezioso anche “affinché simili eventi non possano mai più accadere” (come recita l’art. 2 della predetta legge).

Un siffatto intervento sarebbe incostituzionale? Se si condivide l’impostazione sino a qui seguita, forse bisognerebbe propendere in

dare. Un dialogo tra storici e giuristi, Napoli, ESI, 2012, p. 242, parla di «guerra delle memorie», facendo riferimento all’approvazione di leggi memoriali da parte di maggioranze parlamentari di segno diverso: esempio è la giornata in ricordo delle vittime delle foibe (e del regime comunista jugoslavo di Tito) istituita con legge n. 92/2004 su impulso del centrodestra, in qualche modo “compensativa” rispetto alla legge del 2000 che voleva ricordare le vittime del nazi-fascismo, approvata nella legislatura precedente, dove dominava una maggioranza di centrosinistra.

⁸⁶ Sul punto, si veda nota 71.

⁸⁷ O addirittura criminalizzare chi osasse affermare le responsabilità del popolo italiano, come fa la legge polacca sull’Olocausto approvata nel gennaio 2018.

⁸⁸ Atteggiamento che in realtà – come sottolineato da F. FOCARDI, *Rielaborare il passato...*, cit., p. 257 – già faceva parte «della tradizionale narrazione antifascista incentrata sulla raffigurazione degli italiani come vittime del nazifascismo. Questa raffigurazione aveva favorito, seppur indirettamente, la rimozione delle colpe italiane e l’affermazione dell’immagine autoassolutoria degli “italiani brava gente”».

senso affermativo. Certo, in questo modo si paventa il rischio che anche il giudice costituzionale – ammesso che possa essere in qualche modo attivato su una simile questione – si elevi ad «arbitro della storia»⁸⁹, nonché arbitro di strumentali «guerre della memoria»⁹⁰, un ruolo che chiaramente esula dalle finalità dell'organo. Però è anche vero che quest'eventuale assunzione di responsabilità non dipenderebbe da una libera scelta della Corte, ma dall'essersi arrogato il legislatore un ruolo di “definitore della memoria nazionale”. Il che – al di là delle migliori intenzioni legislative – potrebbe essere letto, estremizzando, come il tentativo non di “tutelare il patrimonio storico della Nazione”, bensì di “plasmarlo”, se non addirittura “plagiario”.

Essendo questa una scelta tutt'altro che priva di effetti⁹¹, è necessario che il Custode della Legge fondamentale verifichi se le scelte legislative travalicano i limiti costituzionali: d'altra parte anche altre giurisdizioni costituzionali si sono pronunciate in tema di leggi memoriali⁹², benché nessuna lo abbia fatto in riferimento all'identificazione (o alla definizione) di determinati momenti del passato come patrimonio della collettività nazionale da ricordare.

A questo punto, però, si dischiude un altro interrogativo: esiste allora una memoria – parafrasando la giurisprudenza della Corte – “costituzionalmente necessaria”?

Se assumiamo come parametro l'art. 117 Cost., la risposta deve essere positiva. Il diritto europeo ha infatti spinto le legislazioni nazionali (con la decisione quadro 2008/913/GAI) a legiferare penalmente in materia di negazionismo⁹³. Nella specie significa che la memoria

⁸⁹ E. FRONZA, *Negazionismo (diritto penale)*, cit., p. 655.

⁹⁰ F. FOCARDI, *Rielaborare il passato...*, cit., p. 246.

⁹¹ Si pensi *in primis* allo stanziamento di fondi volti a sostenere la memoria di determinati eventi o istituzioni che di questi si occupino (ad es. il Museo nazionale della Shoah: cfr. A. PUGIOTTO, *Quando e perché la memoria si fa legge*, p. 32), *in secundis* agli eventuali sviluppi penali rispetto ad una memoria “giuridificata”, *in tertiis* all'uso strumentale di leggi memoriali per “educare” in una certa direzione la popolazione.

⁹² È il caso del *Conseil Constitutionnel* francese, che con la decisione n. 2012-647 del 28 febbraio 2012 ha annullato la legge che riconosceva il genocidio armeno sia perché comprieva la libertà di manifestazione del pensiero, premurandosi però di sottolineare che «une disposition législative ayant pour objet de “reconnaître” un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi».

⁹³ Si veda in generale E. FRONZA, *Negazionismo (diritto penale)*, cit.

dei genocidi (in particolare del genocidio ebraico⁹⁴) viene “cristallizzata”, punendo con la sanzione penale chi cercasse di adulterarla.

Ma partendo dall’art. 9 Cost., osserviamo agevolmente che esso non contiene (né potrebbe contenere) in sé un’indicazione dei tratti fondamentali della storia nazionale, la cui memoria è costituzionalmente obbligata, nel senso di cui sopra. Né si potrebbe ascrivere ad un’eventuale elencazione solo i fatti che il legislatore ordinario ritiene di dover pubblicamente ricordare: significherebbe da un lato restringere la capacità della norma, dall’altro conferire un valore costituzionale al contenuto (ed alla discrezione) di una legge ordinaria.

D’altra parte, esiste una legge (15 aprile 2005, n. 61) che ha istituito il “Giorno della libertà” (coincidente con il 9 novembre) in ricordo della caduta del muro di Berlino. Ora, lungi dal volere negare l’importanza storica della caduta del muro e di quello che questa barriera rappresentava (anche rispetto al contesto italiano: pensiamo alla *conventio ad excludendum*), sembra alquanto azzardato poter iscrivere quest’avvenimento nel patrimonio storico della Nazione, dal momento che non costituisce un evento – peraltro svoltosi fuori dai confini nazionali – o un periodo che ha contribuito a forgiare l’identità nazionale (e costituzionale) del Paese⁹⁵.

Eppure v’è almeno un periodo che la Costituzione richiede di non dimenticare. E questo periodo non può che essere il ventennio fascista.

7. La “memoria costituzionale” ed il periodo fascista, fra art. 9 e XII disposizione transitoria

Esiste una pluralità di dati che – rispetto alla Carta fondamentale – ci permettono di affermare la necessità costituzionale di non dimenticare il periodo fascista. È certamente rispetto a questo periodo che la

⁹⁴ Ossia “crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945” (art. 1, lettera *d* della decisione quadro).

⁹⁵ G. BERTI, *Sovranità*, p. 1070, mette in luce che «l’identità [nazionale] viene poi coperta da altri panni, che già sono, peraltro, espressioni giuridiche, innanzitutto la Costituzione, che è appunto il sigillo giuridico della nuova unità statale e che si appoggia di per sé non sulla nazione, ma sulla nuova forma di unità che è quella popolare: si assiste così ad una sorta di capovolgimento, che non condanna la storia passata, ma che ne attualizza l’aderenza alle vicende reali che hanno contrassegnato il formarsi della giuridicità».

Costituzione italiana può considerarsi *prodotto* di una memoria, ma allo stesso tempo *portatrice e garante* di questa memoria.

Il primo dato, molto semplicemente, è la genesi della stessa Costituzione. La Legge fondamentale è nata ed è stata costruita in dialettica opposizione al fascismo ed ogni suo articolo mostra questa tensione.

Ovviamente la proclamazione di uno Stato democratico, all'art. 1⁹⁶. Ma anche la scelta di una democrazia pluralista (contenuta all'art. 2, declinata in ambito politico all'art. 49) è testimonianza di ciò. Lo stesso riconoscimento di una dignità della persona – che non si annulla nell'autorità dello Stato – è un completo ribaltamento della concezione totalizzante dello Stato fascista⁹⁷. E ancora la tutela delle minoranze linguistiche, «un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo»⁹⁸. Il tutto, ovviamente, vale a maggior ragione per i diritti e le libertà proclamati agli artt. 13 e seguenti, senza dimenticare che anche la scelta dell'ordinamento regionale e la valorizzazione delle autonomie locali si collocano in una scia di reazione al centralismo fascista. Una menzione va certamente fatta anche al bicameralismo paritario e perfetto e al necessario doppio voto di fiducia: un irrigidimento certamente volto a minimizzare il rischio che il governo acquistasse troppo potere senza idonei freni.

Il secondo è un dato testuale ed è il noto contenuto della XII disposizione transitoria⁹⁹, che stabilisce il divieto di riorganizzare il disciol-

⁹⁶ N. BOBBIO, *Origini e caratteri della Costituzione*, oggi in ID., *Dal fascismo alla democrazia*, p. 167 afferma che: «se di un'ideologia della Resistenza si può parlare, questa ideologia era stata la democrazia, nella più ampia accezione del termine, in quanto antidemocratico, nel senso più ampio della parola, era stato il fascismo».

⁹⁷ E. CHELI, *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna, Il Mulino, 2012, p. 68: «dall'altro lato si poneva la visione dello Stato totalitario propria dei regimi fascisti e nazisti, per cui la persona doveva annullarsi nello Stato inteso come la fonte prima ed esclusiva di ogni diritto riferibile alla persona».

⁹⁸ Così la Corte costituzionale, sentenza n. 15/1996.

⁹⁹ O forse sarebbe più corretto parlare di disposizione esclusivamente “finale”, dal momento che, come ha sottolineato la Corte di Cassazione, Sez. I pen., sent. 12 settembre 2014 n. 37577 «va affermato che nulla autorizza a ritenere (come sostenuto dal ricorrente) che il decorso di ormai molti anni dall'entrata in vigore della Costituzione renda scarsamente attuale il rischio di ricostituzione di organismi politico-ideologici aventi comune patrimonio ideale con il disciolto partito fascista o altre formazioni politiche analoghe. L'esigenza di tutela delle istituzioni democratiche non risulta, infatti, erosa dal decorso del tempo e frequenti risultano gli episodi ove sono riconoscibili rigurgiti di intolleranza ai valori dialettici della democrazia e al rispetto dei diritti delle minoranze etniche o religiose». Il tutto diversamente dai primi due commi della XIII disposizione transitoria, impedienti

to partito fascista, sotto qualunque forma¹⁰⁰. Quest'ultimo inciso è fondamentale: il divieto, infatti, non investe solo un *nomen*, ma una vera e propria *sostanza*, un inestricabile sinolo di ideologia teorica e metodica pratica¹⁰¹. E nel bilanciamento con altri valori costituzionali – quali la libertà di manifestazione del pensiero – il metodo assume una valenza essenziale nel definire le mentite spoglie sotto cui il partito fascista potrebbe rinascere: non è un caso, come noto, che l'art. 49 Cost. imponga un metodo democratico ai partiti che vogliano concorrere alla determinazione della politica nazionale¹⁰².

Eppure, perché il tentativo di ricostituzione del partito fascista possa essere individuato, resta imprescindibile che sia ben chiaro nella memoria nazionale cosa fosse e come agisse il regime mussoliniano. Anche la sua simbologia deve restare ben identificabile e riconducibile all'esperienza totalitaria: l'oblio generale di tale periodo storico implica infatti che i simboli perdano la loro valenza, che scolorisca il loro immediato richiamo a quella fase non luminosa della storia nazionale.

Come è ben noto – e come proclamato dalle leggi memoriali – il ricordo è fondamentale per evitare che si ripetano gli errori del passato. Ma allora, se questa storia viene eradicata dagli spazi pubblici, se i suoi simboli sono vietati, se un velo di silenzio e di vergogna deve calare su di essa, questo passato non è più oggetto di ricordo, ma di rimozione, ed è allora pericolosamente destinato a tornare, in forme imprevedibili e con deflagranti conseguenze.

È proprio in questo frangente che si inserisce l'art. 9 Cost.

ai discendenti di casa Savoia di far rientro in Italia, i cui effetti furono dichiarati esauriti con legge costituzionale 23 ottobre 2002 n. 1.

¹⁰⁰ Sull'attuazione della clausola antifascista: B. PEZZINI, *Attualità della Resistenza: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, p. 230 ss.

¹⁰¹ La Corte costituzionale (sent. n. 74/1958) ebbe ad affermare che «l'inciso “in qualsiasi forma” sta appunto a significare la preoccupazione del costituente di non irrigidire il precetto entro limiti formali e di mirare al di là degli atti di riorganizzazione strettamente intesi».

¹⁰² «Vi fu accordo nell'Assemblea Costituente nel considerare la sopraffazione violenta il disvalore politico assoluto (come emerge chiaramente dagli artt. 11, 18, 49 e dalla XII Disposizione finale della Costituzione)» scrive G. SILVESTRI, *La nascita della Costituzione italiana e i suoi valori fondamentali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 1/2006, p.594.

Certo, può sembrare una contraddizione: come potrebbe un principio fondamentale della *Costituzione antifascista* racchiudere la memoria del fascismo nel “patrimonio storico della Nazione”?

La risposta è, appunto, che – se la memoria nazionale è un valore protetto da questa norma – di certo il passato fascista dello Stato italiano rientra senza dubbio e a pieno titolo nel complesso della memoria nazionale.

A ciò si può aggiungere un’ulteriore suggestione, attinente al concetto di patrimonio¹⁰³. Come ci insegna il diritto privato, il patrimonio è un complesso di rapporti attivi e passivi¹⁰⁴, cioè di crediti e di debiti. Orbene, sarebbe bello poter dire che la storia nazionale è costellata di avvenimenti lieti, periodi felici o tranquilli, gesta eroiche e virtuose. Ma sappiamo che non è così, anzi: cantare la beltà dei tempi andati è un facile strumento, non per coltivare la memoria e l’identità nazionale, ma per fomentare nazionalismi che possano facilmente additare “altri” di un decadimento del presente, a fronte dei fasti del passato¹⁰⁵. Eppure, come si diceva nel paragrafo precedente, salvaguardare la memoria significa non mistificarla. La Storia, cioè, riconsegna alle generazioni presenti un’eredità che non può essere accettata con beneficio d’inventario¹⁰⁶.

¹⁰³ F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, p. 54 osserva che «è evidente come sia difficoltoso estendere interpretativamente [ai rapporti di debito] la tutela costituzionale dell’art. 9». Ad avviso dell’A. «il termine è utilizzato in maniera “atecnica”, per indicare il complesso dei beni sottoposti alla disciplina speciale, ossia l’insieme degli oggetti corporali, qualificati da un interesse storico e artistico, suscettibili di utilizzazione, secondo la coscienza socio-economica». Come si è già sottolineato *supra*, però, oggi l’art. 9 Cost. ha attitudine a tutelare anche i “beni” immateriali, come previsto dal Codice dei beni culturali, ma anche elementi ulteriori (ad es. le lingue regionali). E poi chiaro che la concezione adottata dall’A. non si confronta con il bene-memoria, né con il rapporto di questo con il concetto di patrimonio storico.

¹⁰⁴ È così nel caso della successione universale *mortis causa*, dove solo l’accettazione con beneficio d’inventario impedisce la confusione fra i patrimoni (art. 490 c.c.). Allo stesso modo il diritto commerciale insegna che il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad una società, distinto dal capitale, che è l’ammontare dei conferimenti (cfr. F. DI SABATO, *Diritto delle società*, Milano, Giuffrè, p. 101).

¹⁰⁵ Si pensi alla propaganda nazifascista contro gli ebrei e all’ “inquinamento della razza”.

¹⁰⁶ M. MANETTI, *Lacune vere o presunte*, p. 886 afferma che «altro è la distruzione dei simboli di un regime avvenuta nell’immediatezza del suo abbattimento, altro è l’eliminazione di monumenti o scritte disposta a distanza di anni. Quando la democrazia si è affermata, quei simboli aiutano a non dimenticare la protervia, e al tempo stesso la caducità, del dominio imposto con la violenza e con la discriminazione. Rimuoverli significa

È dunque una necessità costituzionale che il periodo fascista permanga nella memoria collettiva, anche con quei simboli che hanno rappresentato l'oppressione della libertà e della dignità umana, ma che sono stati di capitale importanza perché quella cultura potesse comunque espandersi nella popolazione: anche l'irretimento delle coscienze faceva parte del metodo di governo fascista, come d'altronde proprio dei regimi autoritari¹⁰⁷. Questa interpretazione non fa altro che ribadire ancora di più tutta la natura antifascista della Costituzione e dell'art. 9 Cost., che – tenendo separati Stato-apparato e nazione – impone che lo Stato non si identifichi nella nazione, appropriandosi in maniera assolutistica del suo patrimonio culturale e della sua storia, ben diversamente da come avveniva sotto il fascismo¹⁰⁸.

Fermo tutto quanto detto sino a qui, restano però alcune, ulteriori considerazioni da svolgere sulle relazioni fra i principi costituzionali emergenti dall'art. 9 Cost. e dalla XII disposizione transitoria ed in particolare su come questi principi possano dialogare alla luce della proposta "Fiano", dal momento che non si può dimenticare che sentimenti revanscisti e nostalgici dell'era fascista sono una costante mai sopita della storia italiana e che dunque l'ordinamento democratico, senza smentire sé stesso nelle garanzie che appronta a favore dei consociati¹⁰⁹, non può permettersi di "abbassare la guardia" rispetto a fenomeni di recrudescenza estremistica – la cui esistenza non può nascondersi, come le cronache insegnano – che mettono in questione la sua stessa sopravvivenza.

in qualche modo impedire la riflessione sul passato, che può essere scontata per alcuni, ma non per altri, e in ispecie per le giovani generazioni».

¹⁰⁷ Si veda nota 2.

¹⁰⁸ Vedi *supra*, pag. 6.

¹⁰⁹ Come la libertà di manifestazione del pensiero, garantita anche rispetto ad opinioni attinenti il periodo fascista, così come la giurisprudenza costituzionale ha chiarito sin dalla sent. n. 1/1957 («l'apologia del fascismo, per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista»).

8. Conservare la memoria del passato e vegliare sul presente, per garantire il futuro di un ordinamento democratico: un difficile bilanciamento di interessi e valori attorno alla proposta di legge “Fiano”

Se la Costituzione richiede di ricordare il passato fascista sotto una certa luce (di certo negativa e di rifiuto), è comune esperienza che questa memoria non possa dirsi pienamente “condivisa”, a causa, anche, di un «atto di giustizia mancato sui terreni del diritto e della memoria pubblica», che ebbe come conseguenza «effetti pesanti di rimozione, di ricostruzione selettiva e parziale del passato prossimo»¹¹⁰. La mancanza di un grande processo sulla scorta di quello famosissimo celebrato a Norimberga, l’ammnistia “Togliatti” (promulgata con decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4), nonché un certo “intorbidimento” della ricostruzione storica (conseguente all’edificazione di una certa agiografica mitologia della Resistenza¹¹¹) hanno impedito una più attenta e profonda conoscenza di quegli anni e forse anche una maggiore “pacificazione nazionale”¹¹², così che, ad oggi, non si può dire che esista un’unanimità (ma anche solo una vastissima condivisione) attorno alla valutazione di quel passato, il quale, anzi, in tempi non lon-

¹¹⁰ Cit. M. BATTINI, *Peccati di memoria. La mancata Norimberga italiana*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 5.

¹¹¹ *Ibidem*, p. 152: «Dopo essere tornate innocenti da ogni compromissione con il sistema nazionalsocialista del nuovo ordine europeo, le nazioni europee si trovarono a dover conformare la propria virgine immacolatezza, inventandosi il mito di una Resistenza espressione della maggioranza della popolazione; mentre molti, ma certamente non tutti, fra gli autentici resistenti si acconciarono ad accettare per calcolo politico quest’ultima invenzione per garantire un livello minimo di coesione sociale alla società civile e per restaurare l’autorità di Stati delegittimati dal crollo delle classi dirigenti». In argomento si veda anche F. FOCARDI, *Il cattivo tedesco e il bravo italiano: la rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 2016. Forse allora non è un caso che perché la legge Scelba all’art. 1 individua come possibile modalità di riorganizzazione del Partito fascista la denigrazione dei *valori della Resistenza* (che sono i valori della democrazia, come ha detto Norberto Bobbio: cfr. nota 96) e non la Resistenza *sic et simpliciter*.

¹¹² Rispetto al clima, tutt’altro che pacificato, che si respirava nell’immediato dopoguerra si pensi alle pagine del romanzo di C. CASSOLA, *La ragazza di Bube*, Einaudi, Torino, 1960 (I ed.). Qui per “pacificazione nazionale” si vuole intendere il superamento di acri divisioni del passato – con un conseguente riconoscimento in un quadro valoriale comune, “giuridificato” nel testo costituzionale – e non una pacificazione (mal)intesa come appiattimento del passato, dove tutti sono posti sullo stesso piano e «si dichiara superato l’antifascismo» (cfr. A. MATTIOLI, “Viva Mussolini!”. *La guerra della memoria nell’Italia di Berlusconi, Bossi e Fini*, Garzanti, Milano, 2011, p. 167).

tani ha goduto di una certa rivisitazione anche istituzionale, che ha giustamente destato timore¹¹³.

Non è di certo consequenziale che la mera conservazione della memoria del passato escluda rischi per il presente e, in prospettiva, per il futuro. L'ordinamento si trova a dover convivere con il coraggio, da un canto, di non obliterare la memoria ed il ricordo, nell'idea – sopra ricordata – che l'oblio sarebbe il primo passo verso la possibile ripetizione di un passato infausto¹¹⁴. Ma dall'altro è necessario che il presente (con i pericoli per l'ordinamento che in esso si annidano) non venga trascurato, cosicché il futuro stesso in cui la democrazia costituzionale italiana intende proiettarsi – e l'art. 3, comma 2, sembra proprio esserne una prova, nell'assegnare alla Repubblica quel “compito perpetuo” di rimozione degli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana – costituisca un'implementazione dei diritti e dei principi contenuti nella Carta costituzionale. Ecco che allora, dispiegandosi in una dimensione storica, la Costituzione richiede di rimembrare il passato (art. 9), ma allo stesso modo di tutelare il presente da chi intende impadronirsi violentemente del potere al fine di ricostituire un regime autoritario (XII disp. trans.), perché, in definitiva, possa preservarsi il futuro (art. 3) dell'ordinamento democratico.

La misura in cui queste preoccupazioni siano fatte proprie dalla proposta “Fiano” deve essere oggetto di qualche riflessione.

Con la citata novella si vorrebbe introdurre l'art. 292-*bis* del codice penale, sanzionante il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista¹¹⁵. La proposta mira a criminalizzare la propaganda “diretta” di immagini e contenuti ideologici di detti regimi totalitari, nonché perseguire una serie di attività¹¹⁶ (“produzione, distribuzione, diffusione o

¹¹³ Cfr. le politiche (nonché le dichiarazioni) adottate dai governi di centrodestra guidati da Silvio Berlusconi (A. MATTIOLI, “Viva Mussolini!”, p. 175 ss.).

¹¹⁴ «Non [sono] venuti meno i motivi che giustificano la persistenza del divieto, soprattutto per la innata tendenza delle generazioni future a ignorare gli errori del passato»: così G. D'ELIA, *Disposizione XII*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, III, UTET, Torino, 2006, p. 2789.

¹¹⁵ “Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”.

¹¹⁶ Un miglioramento si è avuto – nel testo approvata alla Camera – rispetto alla proposta originale, ove si punivano “anche solo” le stesse attività: vi era, cioè, quasi una sorta di presunzione che le attività in questione costituissero propaganda del regime fascista.

vendita”) concernenti beni che variamente si riferiscano al fascismo. È chiaro che queste attività sono “serventi” alla condotta incriminata – che è la propaganda del regime – eppure l’indeterminatezza dello stesso concetto di “propaganda”, nonché l’obbligatorietà dell’azione penale, rischiano di estendere la più pesante delle responsabilità giuridiche in ambiti dove il collegamento con finalità realmente propagandistiche – e contrarie alla XII disposizione transitoria – diventa decisamente sbiadito¹¹⁷. Per ricollegarsi all’iniziale esempio della piazza bresciana, potrebbe un amministratore locale “richiamare pubblicamente la simbologia” del fascismo solo promuovendo il restauro o la risistemazione di un’opera dell’epoca? Oppure organizzando una mostra su opere dell’epoca fascista, che potrebbe costituire “diffusione di immagini”?

Ciò sembrerebbe da escludere, ma il fatto tipico richiama un’attività di “propaganda” dai confini assai fluidi¹¹⁸, quindi anche inidonea a formare – in relazione alle condotte sopra definite “serventi” – una sorta di dolo specifico¹¹⁹, tale da determinare «la punibilità di un fatto altrimenti lecito»¹²⁰. Nei due esempi fatti, condotte di quel genere potrebbero anche essere riconducibili nel fatto tipico, allorché non sarebbero state punibili in base alla legge Scelba del 1952¹²¹.

¹¹⁷ In questo senso si cfr. la *Relazione di minoranza al progetto di legge A.C. 3343-A-bis*, p. 3.

¹¹⁸ Il *Vocabolario Treccani* definisce così il verbo “propagandare”: «Diffondere, o cercare di diffondere, con azione di propaganda». Nello stesso verbo, dunque, c’è una componente di incertezza (quel “cercare di”) che potenzialmente calerebbe nei due esempi fatti nel testo e che rende questo reato «una fattispecie di pura condotta, dunque di pericolo presunto, [che] possiederebbe capacità applicativo-repressive indeterminabili» (dalla *Relazione di minoranza*, p. 3).

¹¹⁹ «I reati a dolo specifico presentano innegabili affinità con quelli cosiddetti “a consumazione anticipata”, nei quali la “volontà” si estende ad abbracciare un evento non richiesto per la consumazione. La circostanza che in questi ultimi manca la rilevanza esplicita dello scopo – necessaria, invece, per il dolo specifico – sembra non più che indicativa di una caratteristica della lettera della legge. In certi casi, cioè, il legislatore avverte la necessità di enunciare espressamente la finalità che deve sorreggere l’azione colpevole; in altri, ne fa a meno, tale finalità emergendo dalle note che individuano il fatto». Così I.M. GALLO, *Dolo (dir. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano, Giuffrè, 1964.

¹²⁰ Cit. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, Zanichelli, 2014.

¹²¹ La Corte di Cassazione, I sez. penale, nella sent. n.12 settembre 2014, n. 37577, interpretando il reato di apologia del fascismo – di cui all’art. 4 della legge 20 giugno 1952 n. 635 (Legge Scelba) – in relazione alla XII disposizione transitoria e finale ha statuito che «non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di “pubblicità” tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione».

Ecco che allora l'art. 9 Cost. e la tutela da questo apprestata alla memoria costituzionale possono aiutare la saggezza del giudice nel discriminare la lecita attività di promozione della memoria storica¹²² dalla (in prospettiva) illecita condotta di propaganda del regime fascista, per arrivare a definire indici giurisprudenziali “sintomatici” che meglio inquadrino la consumazione del reato. Ciò malgrado, resta arduo – perlomeno in astratto – trasporre questa complicata geometria di interessi e valori costituzionali alla concreta gestione di simboli “materiali” del passato regime fascista. Quanto un’azione (anche amministrativa), ammantata sotto la tutela o la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, si muove in realtà in una linea di esaltazione del passato fascista, nella segreta speranza di convertire nuovi adepti alla causa o anche solo di promuovere una “rivisitazione pubblica” dei tempi andati?

Difficile a dirsi, senza contare il fatto che anche eventuali e tendenziose “leggi memoriali” potrebbero operare in una direzione simile, nell’assenza di efficaci contromisure. È senza dubbio vero che l’odierno ordinamento costituzionale italiano (diversamente da quello Statutario in cui il fascismo trovò fertile terreno per attecchire) contiene in sé non indifferenti guarentigie (si pensi a quelle giurisdizionali), elaborate dai Costituenti all’ombra del *metus tyranni* e nella netta preferenza (anche rispetto a Costituzioni coeve) per le garanzie e l’equilibrio dei poteri, forse anche a detrimento della c.d. “governabilità”¹²³. Tali garanzie sono oggi, peraltro, rinforzate dall’adesione a sistemi sovranazionali, quali l’Unione Europea¹²⁴ e la CEDU.

Tutto ciò non fa però venire meno il fatto che la sanzione penale – ammesso che sia necessario ed impellente integrare la normativa già in vigore¹²⁵ – non è sufficiente, di per sé, ad opporsi ai tentativi di dif-

¹²² Attività dunque “culturali”, tutelate dall’art. 9 Cost., in entrambi i suoi commi: cfr. M. AINIS, M. FIORILLO, *L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, p. 307 ss.

¹²³ Cfr. G. AMATO, *Il PSI e la riforma delle istituzioni*, in G. ACQUAVIVA, L. COVATTA (a cura di), *La grande riforma di Craxi*, Marsilio, Padova, 2010 p. 39 ss.

¹²⁴ In questo senso, il controllo sullo Stato di diritto previsto dall’art. 7 TUE, attivabile in caso di violazioni di valori di cui all’art. 2 TUE risulta essere un importante baluardo contro derive antidemocratiche, si pensi di recente al caso della riforma dell’ordinamento giudiziario in Polonia: sul tema B. NASCIBENE, *Lo Stato di diritto e la violazione grave degli obblighi posti dal Trattato UE*, in *Eurojus.it*, 24 ottobre 2017.

¹²⁵ Giustamente ricorda M. MANETTI, *Lacune vere o presunte*, p. 885: «la preoccupazione che qualche messaggio di stampo nazi-fascista sfugga alle maglie della repressione penale

fusione di visioni totalitaristiche ed antidemocratiche. Al contrario, l'eventuale repressione penale deve essere indissolubilmente accompagnata da una promozione della cultura della democrazia costituzionale, con una particolare attenzione all'educazione scolastica, che invero la Legge Scelba (attuativa della XII disp. trans.) già prevedeva al suo art. 9¹²⁶. Una promozione culturale che, di nuovo, segna un'indissolubile interrelazione fra l'art. 9 Cost. (in questo caso nel suo primo comma) e la XII disposizione, anche perché sarebbe illusorio e forse superficiale circoscrivere il fenomeno fascista alla presa di potere di un'esaltata minoranza, nell'apatica indifferenza degli altri cittadini¹²⁷. Conseguentemente si peccherebbe di miopia nel limitare l'intervento di "profilassi democratica" dello Stato costituzionale a sparuti casi e su singoli individui, allorché sarebbe al contrario opportuno proseguire in una continua e diffusa opera di educazione alla legalità democratica.

9. In conclusione, tornando a Piazza della Vittoria

Per concludere questo itinerario, pare opportuno riprendere quelle sollecitazioni iniziali che hanno costituito l'abbrivio della riflessione.

Ecco pertanto che, alla domanda "perché in Italia esistono ancora così tanti monumenti fascisti?", non solo si può rispondere con accurate argomentazioni facenti riferimento al loro valore in quanto

appare invero largamente ingiustificata, se si considera che nel nostro ordinamento quest'ultima si radica non solo nella XII disp. trans. fin. Cost., ma nell'ordine mondiale post-bellico *at large*».

¹²⁶ Rubricato "Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo": «La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarci apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo».

¹²⁷ Non si può dimenticare che, come la storiografia ha dimostrato (R. DE FELICE, *Mussolini il duce. Vol. I: Gli anni del consenso, 1929-1936*, Torino, Einaudi, 1970) il regime fascista ha goduto di un tutt'altro che indifferente consenso, sia popolare che delle *élites*, sia nel momento della sua presa di potere, che nel successivo sviluppo istituzionale.

espressioni di correnti artistiche¹²⁸, ma anche ribadendo che la Costituzione italiana impone di non dimenticare l'esistenza dell'epoca fascista e la pervasività con cui tale ideologia si è diffusa, pur nel suo fermo esserne antitetica. E questa "memoria costituzionale" deriva dalla netta volontà della Carta di impedire che una situazione simile possa ripresentarsi.

Tutto ciò, ovviamente, non comporta che il "Bigio" torni ad occupare il suo basamento in piazza della Vittoria, ma basta ad escludere che un eventuale suo ritorno costituisca uno sfregio ai valori costituzionali, purché resti sempre chiaro e trasparente che l'ordinamento (e con esso i pubblici poteri che vi si trovano ad operare) ha come principale preoccupazione la conservazione e l'accrescimento della legalità democratica e costituzionale, cui anche la conoscenza del passato e la tutela delle sue tracce devono eventualmente concorrere¹²⁹.

¹²⁸ F. IRACE, *Il populismo giornalistico che ignora i capolavori dell'architettura fascista* sottolinea: «abbiamo continuato a studiare e a valutare, arrivando a riconoscere come generico e ingiustificato l'appellativo di "architettura fascista", sempre più spesso sostituito dai termini di architettura razionale, architettura monumentale, architettura tra le due guerre».

¹²⁹ Il 19 gennaio 2018, nell'80° anno dalla promulgazione delle leggi razziali, il Presidente Mattarella ha dato una chiara indicazione politica in questo senso, nominando senatrice a vita per alti meriti sociali Liliana Segre, deportata ad Auschwitz e sopravvissuta alla prigionia. Rispetto ai monumenti di epoca fascista, si potrebbe provvedere ad affiancare idonei ed efficaci segnali che condannino quell'esperienza storica, come avvenuto a Bolzano per il bassorilievo raffigurante Mussolini a cavallo, affiancato della scritta "Crede-re, obbedire combattere", parzialmente coperto da una citazione di Anna Harendt («nessuno ha il diritto di obbedire»); sulla vicenda S. TURCO, *Così a Bolzano hanno "smantellato" il bassorilievo gigante di Benito Mussolini*, in *L'Espresso*, 6 novembre 2017.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Vicedirettore Francesco **BILANCIA**

Giuditta **BRUNELLI**

Paolo **CARETTI**

Lorenza **CARLASSARE**

Elisabetta **CATELANI**

Pietro **CIARLO**

Claudio **DE FIORES**

Alfonso **DI GIOVINE**

Mario **DOGLIANI**

Marco **RUOTOLO**

Aldo **SANDULLI**

Dian **SCHEFOLD**

Massimo **VILLONE**

Mauro **VOLPI**

Comitato scientifico di Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Gianluca

BASCHERINI, Marco **BETZU**,

Gaetano **BUCCI**, Roberto

CHERCHI, Giovanni **COINU**,

Andrea **DEFFENU**, Carlo

FERRAJOLI, Marco

GIAMPIERETTI, Antonio

IANNUZZI, Valeria **MARCENO'**,

Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA**

PINTO, Elisa **OLIVITO**, Laura

RONCHETTI, Ilenia

RUGGIU, Sara **SPUNTARELLI**,

Chiara **TRIPODINA**

Redazione

Elisa **OLIVITO**, Giuliano **SERGES**,

Caterina **AMOROSI**, Alessandra

CERRUTI, Andrea **VERNATA**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)